

A cura di Sandra Pennacini

E-corrispettivi e regime della ventilazione

Categoria: **Iva**
Sottocategoria: **Corrispettivi**

Il regime della ventilazione, mutuato nel mondo del fisco telematico, richiede che venga effettuata una precisa impostazione del Registratore Telematico affinché sia possibile effettuare la corretta trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Dubbi si erano posti in merito alle informazioni, la cui esposizione è obbligatoria all'atto dell'emissione del documento commerciale di vendita da parte del contribuente in ventilazione, risolti grazie ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello n. 420 del 23/10/2019.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
La ventilazione dei corrispettivi	2
La liquidazione IVA in regime di ventilazione	4
Quali soggetti possono avvalersi della regime della ventilazione dei corrispettivi ...	4
Ventilazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri	5
La problematica del documento commerciale – Risposta ad Interpello 420/2019 ...	6
Trasposizione pratica	8
Riferimenti normativi	9

Premessa

Decorre dal 1° gennaio 2020 l'obbligo *diffuso* di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate (cd. *corrispettivi elettronici*), introdotto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, articolo con il quale è stato completamente rivisto l'originario contenuto dell'articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.



NOTA BENE - I cd. *corrispettivi elettronici*, a partire dal 2020, diventano obbligatori per tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72, compresi i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011), e contribuenti che adottano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014).

L'obbligo, peraltro, è già in essere per coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 400mila euro.

Per tali contribuenti, infatti, è stato previsto un avvio anticipato dell'adempimento, a partire dal 1° luglio 2019.

In questa sede, l'attenzione sarà posta in particolar modo al **regime della ventilazione**, in merito al quale sono stati forniti importanti ed attesi chiarimenti con la **Risposta all'Interpello n. 420 del 23 ottobre 2019**.

La ventilazione dei corrispettivi

Dal punto di vista normativo, la ventilazione è regolata dall'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 633/72, che recita:

“Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”.

La possibilità di annotare i corrispettivi indistintamente, senza tenere memoria delle diverse aliquote IVA applicabili, era stata a suo tempo prevista in considerazione dell'oggettiva difficoltà che gli esercenti potevano riscontrare nel dover ricordare l'aliquota applicabile a ciascun prodotto ceduto all'atto dell'emissione dello scontrino fiscale.



RICORDA - Le norme attuative relative al regime di ventilazione sono state disposte con il D.M. 3495/1973, quindi in un periodo storico nel quale i registratori di cassa (misuratori fiscali) erano spesso costituiti da apparecchi piuttosto semplici, che certamente non consentivano di memorizzare tutti gli articoli con distinta esposizione di aliquota.



Al massimo, era possibile configurare i "reparti", che talora venivano utilizzati non tanto per tenere traccia dell'effettiva tipologia di reparto interessata dalla vendita (es. ortofrutta, scatolame, ecc...), quanto piuttosto per poter totalizzare le vendite per aliquota IVA (e quindi "reparto" IVA ordinaria, IVA ridotta tipo 1, IVA ridotta tipo 2, ecc.), imponendo comunque all'operatore di cassa, laddove fosse stato previsto l'obbligo di distinzione per aliquota, di ricordare il "reparto" da imputarsi per ciascun articolo nel momento stesso in cui veniva predisposto il conto in cassa.

Proprio al fine di evitare complicazioni ed errori nell'aliquota applicabile ai prodotti ceduti, è stato previsto il regime di ventilazione, che costituisce indubbiamente una semplificazione, per quanto in seguito, con l'evoluzione tecnologica, il problema potesse essere superato, considerato che molti misuratori fiscali hanno ampliato le funzioni disponibili consentendo, soprattutto nelle grandi realtà strutturate, la codifica di migliaia - per non dire milioni - di articoli.



OSSERVA - Grazie a tale codifica, che è ovviamente possibile replicare con i Registratori Telematici più evoluti, l'esercente è in grado anche di mantenere distinte le aliquote IVA, codificando a monte i prodotti venduti, tenendo memoria dell'aliquota applicabile in sede di cessione.

In sostanza, attualmente il regime di ventilazione resta pressoché indispensabile nelle realtà più piccole che si dotano di RT dalle funzioni minimali, simili ai primi registratori di cassa per quanto riguarda le informazioni di tipo commerciale memorizzabili, mentre potrebbe essere superato nelle realtà più grandi.



In ogni caso, è bene ricordare sin da subito che il regime della ventilazione **era e resta** facoltativo e, pertanto, ogni contribuente può valutare l'organizzazione che meglio si adatta alla propria realtà operativa.



È un dato di fatto, comunque, che tutt'oggi sussistono ancora numerosi contribuenti in ventilazione: quelli di dimensioni più ridotte, e quindi meno "informatizzati", per i quali come si è detto il regime di ventilazione risulta pressoché fondamentale per poter consentire la dovuta fluidità nell'effettuare il conteggio dei corrispettivi, ma anche quelle più strutturate, che decidono di utilizzare ugualmente questa metodologia.

Con la ventilazione, l'annotazione dei corrispettivi avviene per totali, senza doversi preoccupare della distinzione delle aliquote, posto che la liquidazione IVA avviene tramite un meccanismo convenzionale.

La liquidazione IVA in regime di ventilazione

In caso di ventilazione, l'IVA inclusa nei corrispettivi di vendita viene computata e, di conseguenza, la liquidazione IVA di periodo viene effettuata come segue:

- in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto si tiene memoria, distintamente per aliquota, dell'ammontare degli acquisti relativi a merci destinate alla rivendita al dettaglio (ovvero delle merci dalle quali discendono poi i corrispettivi da sottoporre a ventilazione);
- in occasione della liquidazione IVA, mensile o trimestrale che sia, si procede a calcolare il monte acquisti di merci destinate alla rivendita, cumulando tutti gli acquisti effettuati dall'inizio dell'anno solare, distintamente per aliquota, ed andando poi a determinare, in base al rapporto tra le basi imponibili, il "peso" di ciascuna aliquota.

Sulla scorta delle percentuali, come sopra determinate, si "suddividono" i corrispettivi conseguiti nel mese / trimestre di liquidazione e da essi si scorpora l'IVA inclusa nei corrispettivi, applicando l'aliquota corrispondente.



NOTA BENE - Ogni mese o trimestre di liquidazione deve tenere conto del "monte acquisti" maturato sino a quel momento. La base di calcolo, quindi, è dinamica, ed è solo in sede di dichiarazione IVA annuale che si determina il monte acquisti definitivo, il quale tiene conto degli acquisti effettuati in tutto l'anno, e sulla scorta di esso si effettua una nuova ventilazione dei corrispettivi complessivi, su base annuale.

Per ulteriori approfondimenti ed esempi numerici in materia di ventilazione si rimanda alla [Fiscal News N. 274 del 12.09.2016: IVA - la ventilazione dei corrispettivi: aspetti operativi e verifiche contabili.](#)

Quali soggetti possono avvalersi del regime della ventilazione dei corrispettivi

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 3495/1973, l'adozione del regime di ventilazione è una facoltà che viene concessa nel rispetto dei requisiti necessari, e non un obbligo.

Possono aderirvi, semplicemente tramite comportamento concludente e senza che sia necessario esprimere alcuna opzione (nemmeno a posteriori), i commercianti al minuto – articolo 22 D.P.R. 633/72 – che siano autorizzati alla vendita di merci nei seguenti settori merceologici:

- prodotti alimentari
- prodotti dietetici
- articoli di vestiario, tessili e calzature
- prodotti farmaceutici
- prodotti per l'igiene personale.

Se l'esercente vende prodotti rientranti nelle categorie summenzionate, ed anche altri prodotti, la ventilazione potrà essere adottata solo se l'ammontare degli acquisti (incluse le importazioni) di merce destinata alla rivendita sia in preponderanza (oltre il 50%) riferibile ai settori merceologici per i quali la ventilazione è prevista. Laddove la soglia non venga raggiunta, il regime di ventilazione non sarà più applicabile dall'anno successivo.



INFORMA – È bene sottolineare che la ventilazione si applica, nel rispetto dei contorni sovra definiti, solo ai corrispettivi, mentre l'imposta evidenziata nelle fatture emesse dovrà sempre essere computata in liquidazione periodica in base a quanto distintamente indicato in fattura. Non solo: se le vendite effettuate con fattura (escluse le cessioni di beni ammortizzabili) superano il 20% del volume d'affari, i corrispettivi non potranno comunque essere oggetto di ventilazione.

Nel caso di esercizio di più attività, delle quali una potenzialmente oggetto di ventilazione, affinché si possa adottare questa metodologia è necessario optare per la tenuta della contabilità separata ai fini IVA (ex articolo 36 D.P.R. 633/72).

Ventilazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Fatto questo breve richiamo alla norma nel suo insieme, passiamo all'attualità, indagando come si traspone il regime di ventilazione nell'ambito dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Come noto, l'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, comma 1, prevede che:

➤ *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui*

all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000”.



OSSERVA - Dal punto di vista operativo, la trasmissione dei dati viene effettuata, direttamente dal Registratore Telematico, mediante l’invio dei totali giornalieri. Tale invio viene eseguito in osservanza del tracciato XML appositamente definito dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 28 ottobre 2016, e successive modifiche intervenute con Provvedimento del 18 aprile 2019).

In sostanza, il tracciato prevede l’invio giornaliero dei volumi dei corrispettivi conseguiti, con separata indicazione di imponibile, aliquota IVA e relativa imposta.

Tutto ciò a meno che non venga segnalato in fase di trasmissione che si tratta di invio effettuato da contribuente in regime di ventilazione, mediante indicazione del valore ammesso “SI” al rigo 4.1.3. <Ventilazione IVA> del tracciato telematico; in questo caso, ad essere trasmesso è il solo totale giornaliero, indistinto tra imponibile ed IVA.



NOTA BENE - Per quanto riguarda l’aspetto della trasmissione, dunque, è **fondamentale che il tecnico installatore, il quale appronta le funzionalità del Registratore Telematico, imposti correttamente la variabile “ventilazione”, in modo tale che i dati vengano trasmessi sotto forma di totale giornaliero, senza distinzione di aliquota, anche nel caso in cui il contribuente, per propria utilità, tenga comunque traccia delle aliquote ordinariamente applicabili ai beni ceduti in sede di emissione del documento commerciale.**

In conclusione, per quanto riguarda l’aspetto “trasmissione” la questione si risolve con la corretta configurazione del Registratore Telematico e, pertanto, a tale aspetto bisogna prestare particolare attenzione nel momento in cui il RT viene fornito ed attivato.

La problematica del documento commerciale – Risposta ad Interpello 420/2019

In presenza del regime di ventilazione, come abbiamo visto, l’aliquota cui il prodotto ceduto è soggetto diviene ininfluente ai fini della liquidazione IVA, che viene invece ad essere effettuata in proporzione agli acquisti di merce destinata alla rivendita.

Tenere traccia analitica delle aliquote applicabili ai prodotti ceduti, pertanto, non è di utilità alcuna; tuttavia si poneva un problema non da poco, che solo recentemente ha trovato soluzione grazie alla Risposta ad Interpello n. 420 del 23/10/2019.

La questione nasceva in seguito dalle informazioni che, secondo quanto previsto dal layout di documento commerciale predisposto dall'Agenzia delle Entrate, dovevano essere indicate nel documento commerciale stesso.



Il layout di documento commerciale prevede infatti - a differenza di quanto accadeva con gli scontrini fiscali - che venga effettuata la specifica indicazione dell'aliquota IVA applicabile a ciascun articolo ceduto; ma tale informazione, come si è detto, è del tutto inutile per i soggetti in ventilazione.

Si trattava di un problema non da poco, poiché laddove fosse stato effettivamente necessario indicare l'aliquota IVA applicabile a ciascun bene oggetto di cessione, ciò avrebbe comportato - anche per i contribuenti in ventilazione - la necessità di codificare tutti gli articoli in base all'aliquota o, quanto meno, la necessità di creare dei "reparti" distinti in base alle aliquote stesse, con notevole dispendio di energie o in fase di codifica iniziale dei prodotti, o in fase di emissione di ogni documento commerciale.

In sintesi

Si sarebbe trattato - soprattutto per i contribuenti non in possesso di un RT in grado di codificare distintamente ciascun articolo ceduto - di un vero e proprio *ritorno al passato*, posta la necessità di creare "reparti" finalizzati ad identificare le aliquote IVA, facendo venire del tutto meno quell'aspetto di semplificazione insito nel regime di ventilazione.



Anche per i contribuenti maggiori, tuttavia, non sarebbe stata una situazione facilmente affrontabile, dovendo ricorrere alla codifica di un numero potenzialmente elevatissimo di prodotti, inserendo anche la rispettiva aliquota IVA, senza che da ciò discendesse alcuna informazione utile ai fini fiscali.

La risposta ad interpello 420, fortunatamente, ha posto la parola fine alla problematica. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che i soggetti in ventilazione, *"al fine di evitare l'indicazione dell'aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all'atto della cessione dei singoli beni per le motivazioni evidenziate dall'istante"* [ovvero regime di ventilazione], **potranno "inserire nel documento medesimo la dicitura "AL - Altro non IVA"**.

I documenti commerciali emessi dai soggetti in ventilazione non esporranno pertanto il dettaglio, riga per riga, delle aliquote IVA previste per i beni ceduti e nemmeno il "di cui IVA" nel totale del



documento. Semplicemente, tutti i prodotti ceduti potranno essere indicati nel documento commerciale con aliquota IVA "AL".

Ciò costituisce un'effettiva semplificazione che non comporterà alcun disservizio per l'Agenzia e nemmeno per il contribuente, posto che i corrispettivi saranno trasmessi, come previsto dallo specifico tracciato telematico, per l'importo totale e con la specifica che trattasi di corrispettivi da ventilare.

Trasposizione pratica

In conclusione, il fatto che l'esercente rientri o meno nel regime della ventilazione comporterà una diversa esposizione dei dati nel documento commerciale ed anche una diversa conformazione dei dati trasmessi giornalmente, in base alla struttura prevista dal tracciato telematico (vedasi videata a seguire):

4 <DatiRT>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici o dai soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita		<0.1>	
4.1 <Riepilogo>			Blocco che si ripete per ogni aliquota IVA o natura		<1.20>	
4.1.1 <IVA>			Blocco presente per i soggetti IVA che non optano per la "Ventilazione IVA". Elemento in alternativa con 4.1.2 <Natura> e 4.1.3 <VentilazioneIVA> Tale campo deve contenere l'imposta IVA relativa agli imponibili al netto dei resi e degli annulli.		<0.1>	
4.1.1.1 <AliquotaIVA>		xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
4.1.1.2 <Imposta>		xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
4.1.2 <Natura>		xs:string	Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili'. Elemento in alternativa con 4.1.1 <IVA> e 4.1.3 <VentilazioneIVA>	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 3
4.1.3 <VentilazioneIVA>		xs:string	Indica l'eventuale applicazione della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi (ex DM 3495 del 24/02/1973). Elemento in alternativa con 4.1.2 <Natura> e 4.1.1 <IVA>	valori ammessi: [SI]	<0.1>	2
4.1.4 <Ammontare>		xs:decimal	Questo valore rappresenta: base imponibile , per le operazioni soggette ad IVA; nel caso in cui è stata compilata la sezione 4.1.1 <IVA> importo , per le operazioni che non rientrano	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
			tra quelle 'imponibili'; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.2 <Natura> totale complessivo , importo senza distinzione di ammontare e imposta previsto dall' ex art. 2 del DM 3495 del 24/02/1973; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.3 <VentilazioneIVA>. Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l'ammontare delle vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e degli annulli.			



Esempio

Si ipotizzi un negozio di alimentari che cede per un corrispettivo finale di 11 euro, IVA inclusa, un prodotto soggetto ad aliquota del 10%.

Se tale negozio non adotta il regime della ventilazione, poiché non rispetta i requisiti richiesti, oppure in quanto ha valutato di non avvalersi di tale facoltà, il documento commerciale riporterà le seguenti informazioni:

Descrizione	IVA	Prezzo
Prodotto "x"	10%	Euro 11,00
Totale complessivo	Euro 11,00	
Di cui IVA	Euro 1,00	

Ipotizzando che questa sia l'unica operazione compiuta nella giornata, nella trasmissione telematica dei dati risulterà:

4.1.1.1. <Aliquota IVA>: 10%

4.1.1.2. <Imposta>: euro 1,00

4.1.4. <Ammontare>: euro 10,00

Se, invece, il medesimo negozio adotta il regime della ventilazione, il documento commerciale riporterà le seguenti informazioni:

Descrizione	IVA	Prezzo
Prodotto "x"	AL	Euro 11,00
Totale complessivo	Euro 11,00	
Di cui IVA	----	

Ipotizzando che questa sia l'unica operazione compiuta nella giornata, nella trasmissione telematica dei dati risulterà:

4.1.3. <VentilazioneIVA>: SI

4.1.4. <Ammontare>: euro 11,00

Riferimenti normativi

- Articolo 2 del [D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#) come modificato dal [D.L. 119/2018](#);
- Articoli 22 e 24 [D.P.R. 633/72](#);
- D.M. 3495/1973;
- Specifiche Tecniche RT, Versione 8 (pubblicate il 28 giugno 2019);
- Risposta ad [Interpello n. 420](#) del 23 ottobre 2019;
- Provvedimento Ade 28 ottobre 2016;
- [Provvedimento AdE 18 aprile 2019](#).